

COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

I. Norme generali

Art. 1
Diritto di privativa

Il Comune ha il diritto di privativa per la fornitura di acqua potabile su tutto il comprensorio comunale.

Art. 2
Obblighi

Il Comune fornisce l'acqua alle condizioni del presente Regolamento ed assicura la riserva e la fornitura necessaria in caso d'incendio secondo le possibilità consentite dalle proprie installazioni.

Art. 3
Incarichi

Entro un anno dall'elezione, il Municipio designa:

l'idraulico di fiducia - mediante concorso pubblico - cui spetta il compito di eseguire gli allacciamenti degli immobili alla condotta. Tiene costantemente aggiornato il piano generale dell'acquedotto con indicati i singoli allacciamenti e provvede alla manutenzione ordinaria degli impianti;

un addetto-incaricato - può essere scelto tra i dipendenti del Comune - con compiti di sorveglianza igienica, di manutenzione e di controllo dell'efficienza degli impianti.

Ambedue operano sotto la diretta responsabilità del Municipio.

II. Servizio di sorveglianza e di manutenzione

Art 4
Manutenzione

Per i lavori di riparazione e di manutenzione straordinaria degli impianti e delle condotte, si disporrà secondo le disposizioni di legge.

Art 5
Servizio di sorveglianza

La squadra degli operai comunali o gli addetti delle ditte designate provvederanno a:

- eseguire la pulizia totale degli impianti almeno una volta all'anno e dei serbatoi almeno due volte all'anno, di regola in maggio e settembre;
- regolare il deflusso delle fontane secondo le circostanze;
- eseguire i lavori di riparazione di prima necessità entro i limiti delle proprie possibilità;
- controllare e accertarsi - dopo forti temporali, piogge intense e ogni evento straordinario - che non ci siano danni o guasti da riparare;
- comunicare immediatamente al Municipio ogni anomalia riscontrata.

III. Fornitura d'acqua

A. Norme generali

Art. 6
Fornitura e qualità dell'acqua

La fornitura d'acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque, senza responsabilità da parte del Comune per quanto concerne la composizione chimica (durezza, aggressività, ecc.), la temperatura e la regolarità della pressione.

Chi, per usi speciali, necessita di una composizione chimica particolare dell'acqua, deve provvedervi per suo conto ed a proprie spese mediante un impianto che dovrà essere di tipo approvato dalle competenti autorità ed installato in modo da impedire ogni ritorno d'acqua trattata o delle sostanze chimiche usate per il trattamento, nella rete comunale.

Art. 7
Qualità di concessionario e di abbonato

E' considerato concessionario la persona o la società che ha presentato una richiesta d'allacciamento.

E' considerato abbonato il proprietario di uno stabile o di un appartamento o affittuario dello stesso che ha stipulato un contratto d'abbonamento con il Municipio e che ha la possibilità di utilizzare il servizio messo a disposizione.

Art. 8
Forniture speciali

Entro i limiti del presente Regolamento, il Municipio può autorizzare la fornitura d'acqua a condizioni speciali imposte da particolari circostanze. Il riempimento delle piscine dovrà essere richiesto preventivamente (vedi art. 30).

Art. 9
Modo di erogazione

In linea generale l'acqua è erogata in permanenza alla pressione della rete definita dai propri impianti.

L'erogazione sarà:

- a) a deflusso illimitato per i servizi pubblici comunali, quali fontane, idranti, ecc.;
- b) a deflusso misurato per usi domestici, industriali, commerciali, agricoli e per l'irrigazione di aree private;
- c) a deflusso forfetario per altri usi temporanei limitati.

Art. 10
Uso dell'acqua

L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dal contratto d'abbonamento.
E' vietata la cessione a terzi.

Art. 11
Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura sono stabilite dal Municipio.
L'abbonato deve far eseguire a sue spese tutte le modifiche delle proprie installazioni e dei suoi apparecchi, rese necessarie dall'introduzione di nuove disposizioni tariffarie o da nuove prescrizioni da parte del Municipio o delle competenti Autorità sanitarie.

<p>Art. 12 Interruzione della distribuzione dell'acqua</p>	<p>In caso d'interruzione della fornitura d'acqua, il Comune non assume responsabilità né accorda riduzioni o indennizzi, sino al termine di cinque giorni; oltre questo limite si accorderà una riduzione sulla tassa di abbonamento in proporzione alla durata dell'interruzione.</p>
<p>Art. 13 Quantità</p>	<p>Il Comune fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti. Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune definito dal P.R. comunale.</p>
	<p>In caso di scarsità, il Municipio può limitare o sospendere le forniture d'acqua – senza alcuna indennità per l'abbonato - nell'ordine seguente:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ bisogni sportivi; ■ innaffiamento giardini, fontane pubbliche; ■ usi commerciali; ■ usi industriali e cantieri; ■ economie domestiche.
<p>Art. 14 Limitazione-sospensione della fornitura dell'acqua</p>	<p>Il Municipio limita al minimo la durata delle interruzioni e le annuncia per quanto possibile all'utenza; questa non ha alcun diritto a pretese di indennità o riduzioni della tassa d'abbonamento, riservato quanto previsto dall'art. 12.</p>
	<p>A tutti gli utenti si richiama - in caso di limitazione o interruzione dell'erogazione di acqua potabile - il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi, e questo per evitare aspirazioni di impurità nella rete comunale dell'acqua potabile.</p>
<p>Art. 15 Diritto di sorveglianza</p>	<p>L'abbonato è tenuto a consentire agli incaricati del Comune il libero accesso, a scopo di controllo, alle proprietà dove si trovano impianti d'acqua.</p>
<p>Art. 16 Diritto di verifica</p>	<p>Il Municipio ha il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condotte degli impianti e del contatore, situati nelle proprietà private e di eseguire o imporre – se del caso – dei controlli, modifiche, riparazioni o protezioni.</p>
	<p>Su richiesta l'abbonato è tenuto a notificare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.</p>
<p>Art. 17 Obbligo di avvertimento</p>	<p>L'abbonato deve immediatamente notificare al Comune ogni avaria che si verificasse alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie nella fornitura. Gli incombe in particolare l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire l'integrità della condotta, dei contatori e degli apparecchi installati nella sua proprietà e di pertinenza del Comune.</p>
	<p>L'utente deve pure comunicare alla Cancelleria comunale ogni guasto, disfunzione o anomalie che fossero riscontrati alla rete idrica, agli impianti o al contatore.</p>

B. Rete di distribuzione e allacciamento

Art. 18
Rete di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le disposizioni di legge e le direttive cantonali.

La rete pubblica comprende le condotte principali, le condotte di distribuzione, le saracinesche e gli idranti, di regola posati su area pubblica.

Le condotte principali di collegamento fanno parte dei raccordi di base e su di esse non possono essere eseguiti allacciamenti.

Gli allacciamenti sono derivati dalle condotte di distribuzione nelle zone servite.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete di distribuzione spettano esclusivamente al Comune che ne è l'unico proprietario.

Art. 19
Richieste di ampliamento della rete

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile del PR comunale.

Richieste di ampliamento della rete da parte dei privati possono essere accolte entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche del Comune e se le spese derivanti non sono sproporzionate in rapporto alle probabili entrate.

Art. 20
Allacciamento

L'allacciamento è la condotta o tubazione che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione alle installazioni interne di una proprietà privata, fino e compreso l'apparecchio di misurazione (contatore). Di regola ogni edificio avrà un proprio allacciamento; eccezionalmente il Municipio può autorizzare una condotta comune a più immobili, se questo risulta tecnicamente più opportuno.

La spesa d'allacciamento (escluso il costo del contatore, vedi art. 51) è a carico del proprietario del fondo o dell'immobile; l'allacciamento è eseguito dall'idraulico comunale e fatturato dal Comune.

Art. 21
Tassa d'allacciamento

Qualsiasi allacciamento alla condotta o diramazione comunale è sottoposto al pagamento di una tassa di concessione.

L'importo delle tasse d'allacciamento è fissato dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto del criterio definito in seguito.

L'allacciamento (escluso il contatore, vedi art. 51) rimane di proprietà dell'utente il quale ne è responsabile della manutenzione.

Il Municipio si riserva il diritto di fatturare i consumi conseguenti a perdite dell'allacciamento privato, anche se non misurati dal contatore.

L'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa d'allacciamento; il richiedente deve versare al Comune una tassa che può variare dallo 0,3% (minimo) al 1% (massimo) del valore di stima dello stabile, in tutti i casi la tassa varia da fr. 150.- (minimo) a fr. 10'000.- (massimo).

L'importo da versare a titolo di acconto prima dell'inizio dei lavori sarà calcolato sull'80% del preventivo dichiarato sulla domanda di costruzione, riservato il conguaglio non appena cresciuto in giudicato il valore di stima ufficiale.

Nei casi di trasformazione di uno stabile o di cambiamento di destinazione, dalla stima ufficiale definitiva verrà dedotto il valore di stima precedente.

Art. 22
Messa fuori esercizio
dell'allacciamento

Allacciamenti non più utilizzati o messi fuori esercizio, saranno staccati dalla rete di distribuzione a cura del Comune e a spese del proprietario, a meno che una riutilizzazione non sia assicurata nel termine di 12 mesi.

Art. 23
Sospensioni temporanee

Sospensioni temporanee della fornitura d'acqua potabile per un periodo minimo di un anno, saranno accettate dal Municipio, alle condizioni del tariffario.

Art. 24
Diritto di accesso

L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare agli incaricati del Comune in ogni tempo il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono altre proprietà. Deve inoltre tollerare la posa delle targhette di segnalazione delle saracinesche e/o idranti sulla proprietà.

Art. 25
Allacciamento temporaneo

Allacciamenti per uso temporaneo, come cantieri edili o altre attività devono essere preventivamente autorizzati dal Municipio, il quale si riserva di subordinare la fornitura a particolari condizioni, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 26
Domanda di allacciamento

Ogni richiesta d'allacciamento dev'essere presentata per iscritto, corredata da una planimetria ufficiale indicante l'ubicazione delle condotte e le dimensioni; il Municipio - con l'approvazione - fissa il punto d'innesto dell'allacciamento alla condotta comunale.

In base a questa domanda verrà emessa la tassa di allacciamento.

Art. 27
Domanda di allacciamento
temporaneo

La domanda di allacciamento temporaneo dev'essere accompagnata dalla planimetria ufficiale del fondo interessato.

Per cantieri edili sono richiesti il piano di situazione e delle opere che si intendono effettuare.

La tassa per allacciamenti di cantieri è fissata da fr. 100.- (minimo) a fr. 300.- (massimo) e il volume di acqua consumata sarà conteggiato come previsto dalla tariffa (art. 45 "tassa consumo").

C. Costruzione e uso delle piscine

Art. 28
Progetto

La richiesta di costruzione e posa di piscine va presentata con l'apposita domanda (notifica o domanda di costruzione, secondo il PR in vigore). Ogni richiedente deve presentare una copia del progetto d'esecuzione della piscina con indicato in particolare:

- a) capienza prevista;
- b) la dimensione dell'attacco;
- c) il tipo di filtro per la rigenerazione dell'acqua.

Art. 29
Filtro

Non sono autorizzate piscine della capienza di oltre 5 m3 senza filtro.

Art. 30
Erogazione dell'acqua

Sull'uso dell'acqua ha la precedenza quella utilizzata a scopo domestico e industriale.

Il riempimento delle piscine (o di bacini con un volume superiore ai 5 m3) può essere disciplinato dal Municipio in casi eccezionali allo scopo di evitare che il riempimento contemporaneo possa creare difficoltà di erogazione.

Di regola le piscine vanno riempite non prima delle ore 21'00 e non oltre le ore 05'00.

D. Installazioni interne e apparecchi

Art. 31
Installazioni interne

L'installazione interna ha inizio dal contatore. E' attuata a cura e a spese dell'abbonato e dev'essere seguita da un installatore professionista specializzato nel ramo

Art. 32
Prescrizioni tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione di installazioni d'acqua della Società svizzera dell'industria del Gas e dell'Acqua" sono vincolanti per l'esecuzione, la modifica o il rinnovamento di installazioni interne e per il loro esercizio.

Le condotte interne devono essere accessibili per future riparazioni, adeguatamente protette dal gelo e altre influenze dannose agli impianti.

Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta, con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, e di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.

Considerato che la rete comunale di distribuzione è già dotata di un impianto di trattamento delle acque, è vietata l'installazione d'impianti privati.

L'abbonato (utente) che per motivi del tutto particolari ritenesse necessaria la posa di tali impianti, è tenuto a farne notifica al Municipio rispettivamente domanda di autorizzazione al Laboratorio cantonale. Dovranno sempre essere provvisti di valvola di ritenuta.

Eventuali bocche d'acqua di laboratori artigianali che usano o lavorano sostanze tossiche devono essere singolarmente munite di valvole di ritenuta e la loro manutenzione adeguata.

Art. 33
Obbligo di trasformazione

Il Municipio si riserva di imporre le trasformazioni necessarie agli impianti privati esistenti, se gli stessi non sono conformi al presente Regolamento, oppure in caso di modifica delle modalità di fornitura d'acqua.

La relativa spesa è a carico del proprietario.

Art. 34
Controllo

Il personale del Comune deve poter accedere in ogni tempo al contatore e alle installazioni interne delle quali si riserva l'ispezione.

Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto o sono in cattivo stato di manutenzione o presentano difetti, il Municipio richiederà per iscritto al proprietario la modifica o la riparazione.

Le spese sono a carico del proprietario.

Art. 35
Danni ad apparecchi
e produzione

In caso di sospensione dell'erogazione d'acqua o cambiamenti della pressione, il Comune non assume responsabilità per eventuali danni alle apparecchiature dell'impianto interno e/o alla produzione industriale.

Art. 36
Divieti

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte e/o modifiche dell'installazione, da parte di persone non professionalmente competenti.

E. Installazioni concessionari

Art. 37
Concessioni

L'autorizzazione ad eseguire le installazioni interne sarà concessa a quegli installatori che potranno provare di possedere le qualifiche e le attrezzature da idraulico - sanitario, e che si obbligano ad osservare le prescrizioni del presente Regolamento nonché quelle di carattere tecnico che potranno essere impartite dal Municipio o dagli organi competenti.

L'installatore dovrà presentare regolare domanda al Municipio prima di iniziare i lavori

F. Abbonamenti

Art. 38
Inizio abbonamento

Ogni allacciamento determina l'inizio di uno o più abbonamenti.
La tassa d'abbonamento (tassa base + noleggio contatore) è dovuta anche in mancanza di consumo, riservata l'applicazione degli art. 45 e 46.

Art. 39
Contratto di abbonamento

Il contratto d'abbonamento viene concluso dal Municipio con il proprietario dell'immobile, per ogni singolo appartamento. Con la sua firma l'utente accetta le condizioni del presente Regolamento e le relative tariffe.

Art. 40
Comproprietà e proprietà per piani

I comproprietari di beni immobiliari nonché titolari di proprietà per piani sono responsabili -in solido- degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 41
Natura dell'abbonamento

Il Municipio conclude l'abbonamento per gli usi seguenti.

1. uso domestico (abitazioni e giardini);
2. uso industriale - artigianale e commerciale (negozi, ristoranti, studi, ecc.);
3. uso agricolo;
4. uso sportivo e di svago (piscine, ecc.);
5. uso temporaneo, in particolare per cantieri edili;
6. uso pubblico (fontane, servizio antincendio, pulizia strade, ecc.);
7. usi speciali (determinati di volta in volta).

Art. 42
Tassa d'utilizzazione

L'utilizzazione dell'acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta da una tassa base, dalla tassa di noleggio del contatore e dalla tassa di consumo, definite dal Municipio tramite ordinanza, nel rispetto dei disposti degli art. 43, 44 e 45.

Art. 43
Tassa base

La tassa base è fissata secondo le seguenti tariffe:
da fr. 50.- (minimo) a fr. 150.- (massimo).

La tassa base per le economie domestiche comprende il consumo dei primi 50 m³ d'acqua.

Per eventuali casi non elencati il Municipio potrà emanare separatamente le relative tasse, entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 44
Tassa noleggio contatore

La tassa di noleggio del contatore è fissata secondo il calibro del diametro della condotta:

- fino a diametro 40 mm da fr. 25.- (minimo) a fr. 50.- (massimo)
- oltre diametro 40 mm da fr. 50.- (minimo) a fr. 100.- (massimo).

Art. 45
Tassa di consumo

La tassa di consumo (esclusi i primi 50 m³ per le economie domestiche) è fissata secondo le seguenti tariffe:

- da fr. 0,50 m³ (minimo) a fr. 1,50 m³ (massimo).

L'uso a carattere pubblico comunale (art 41. Nr. 6) è gratuito.

Il debitore delle tasse (base, noleggio e consumo) è l'abbonato. Il Municipio può chiedere un acconto pari al 50% del totale fatturato l'anno precedente.

Art. 46
Durata e disdetta del contratto

Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dall'allacciamento e posa del contatore.

Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo la disdetta da notificarsi per iscritto trenta giorni prima della scadenza.

Art. 47
Cambiamento dei proprietari

Il cambiamento di proprietario o inquilino deve essere immediatamente notificato per iscritto al Municipio.

In mancanza di una notifica le tasse saranno a carico del partente. Può essere fatta la richiesta di una fatturazione pro-rata, se la mutazione non avviene ad una scadenza contrattuale.

Art. 48
Responsabilità dei proprietari

Il proprietario risponde nei confronti del Comune di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erronee, mancanza di cura o sorveglianza, o di manutenzione insufficiente.

Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per terzi autorizzati ad utilizzare le sue installazioni, compreso il pagamento delle tasse dovute.

Art. 49
Uso dell'acqua e consumi non autorizzati

L'acqua fornita non può essere destinata a scopi non previsti dal contratto d'abbonamento.

Chi preleva l'acqua senza autorizzazione o la destina a scopi non previsti è tenuto a riparare il danno subito dal Comune, riservata l'azione penale.

Art. 50
Fornitura a terzi

Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata ad un'altra proprietà.

Essa può essere concessa solo eccezionalmente previa richiesta scritta al Municipio.

E' vietato collegare abusivamente la propria condotta a quella di un altro utente.

G. Modalità e mezzi di misurazione (contatore)

Art. 51
Posa contatore

Per gli allacciamenti viene posato un contatore di proprietà del Comune all'inizio della condotta interna.
Il contatore è fornito e posato dal Comune che ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.

Art. 52
Ubicazione del contatore

Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La sua ubicazione dovrà essere tale da consentire la lettura in ogni tempo, senza difficoltà.
Solo in casi eccezionali sarà autorizzata l'esecuzione di manufatti speciali quali pozzetti e camerette fuori dallo stabile per la posa dei contatori; in tutti i casi ciò avverrà su indicazione dettagliata del Municipio e a spese del proprietario.

Art. 53 Guasti del contatore	Ogni guasto al contatore per effetto del gelo, del fuoco o per negligenza dell'abbonato, sarà riparato a spese dello stesso.
Art. 54 Verifica del contatore	<p>La verifica del contatore viene eseguita da incaricati del Comune ogni qual volta sarà ritenuto opportuno.</p> <p>In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiedere per iscritto la sua verifica.</p> <p>Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro il limite del 5%. Se dalla verifica il contatore risulta esatto, le spese derivanti saranno sopportate dall'abbonato reclamante; in caso di difetto le spese rimarranno a carico del Comune.</p> <p>Nel caso di funzionamento difettoso o di rottura del contatore, il consumo sarà stabilito nella stessa misura dell'anno precedente.</p>
Art. 55 Bocche antincendio	<p>L'alimentazione di bocche antincendio può essere autorizzata dal Municipio se particolarmente previsto nei piani d'installazione. Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento - prima del contatore - sarà sigillato da incaricati del Comune.</p> <p>E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso d'incendio.</p>
Art. 56 Idranti	<p>Il Municipio decide in merito alla posa di idranti secondo le necessità d'urbanizzazione.</p> <p>Il Comune si assume le spese di controllo, manutenzione e riparazione degli idranti.</p> <p>Solo le persone autorizzate dal Comune possono azionare gli idranti nonché aprire e chiudere le saracinesche.</p>
Art. 57 Condizioni tecniche	<p>Il calibro del contatore è stabilito dal Municipio in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima di erogazione.</p> <p>In ogni caso non sarà inferiore a 1" pollice (25 mm).</p>
<u>H. Fatturazione e pagamento</u>	
Art. 58 Conteggi	L'abbonato è tenuto a pagare la fornitura d'acqua in base alla fattura emessa.
Art. 59 Fatturazione	Il consumo è conteggiato e fatturato annualmente, di regola a giugno-luglio di ogni anno.
Art. 60 Tariffe e fatturazione	La determinazione e l'applicazione delle tariffe è di competenza del Municipio; le stesse dovranno essere comprese entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento. Eventuali contestazioni delle fatture devono essere notificate per iscritto al Municipio entro 10 giorni dalla data di emissione.
Art. 61 Rifatturazione e informazioni	Il proprietario non potrà imporre ai suoi inquilini, per consumo d'acqua potabile, tasse d'importo superiore a quelle da lui pagate. Su richiesta, il Municipio può dare agli inquilini informazioni relative alla fatturazione per lo stabile da loro abitato.

I. Protezione delle acque

Art. 62
Principio

Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.

Art. 63
Inquinamento delle condotte

E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli d'infiltrazione esterna e di inquinamento della stessa.

Art. 64
Eliminazione rifiuti

I depositi e i rifiuti di superficie e sotterranei, solidi, liquidi e in genere di qualsiasi altra natura che possono provocare inquinamento, devono essere posati o eliminati in base alle norme federali, cantonali e comunali in materia.

L. Norme penali

Art. 65
Penalità

Ogni infrazione al presente Regolamento potrà avere per conseguenza la limitazione della fornitura d'acqua, riservata l'erogazione del minimo vitale per l'abbonato.

La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti del Municipio.

Sono riservate l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno cagionato.

L'esecuzione dei lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguito nonché tutte le infrazioni al presente Regolamento, potranno essere punite dal Municipio con una multa ai sensi dell'art. 134 del Regolamento comunale.

I proprietari sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio del presente Regolamento; un loro eventuale diritto di regresso nei confronti di terzi (affittuari) non li svincola da tale responsabilità.

Art. 66
Contestazioni

Nell'eventuale caso di contestazioni, se esse sono

- a) di carattere tecnico: farà stato il giudizio dell'Ispettorato della Società svizzera per l'Industria dell'Acqua e del Gas e/o quella del Laboratorio cantonale d'igiene;
- b) le contestazioni di ordine giuridico tra utente e Municipio sono decise in via di reclamo. Sulla relativa decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, contro la qual decisione ci si può appellare al Tribunale cantonale amministrativo.

M. Deroghe

Art. 67
Deroghe

Il Municipio può concedere deroghe alla presenti disposizioni se esiste una provata situazione eccezionale, ma sempre nel rispetto della finalità e dello spirito del Regolamento; in particolare le eventuali relative tasse dovranno essere comprese entro i limiti fissati dal presente Regolamento.

La decisione di deroga dev'essere motivata.

N. Disposizioni finali

Art. 68
Norme abrogative

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il "Regolamento dell'Azienda acqua potabile" del 21.06/20.09.1999 ed abroga ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 69
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006, riservata la ratifica della Sezione degli enti locali.